

REGOLAMENTO (CEE) N. 193/82 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1982

che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che gli Stati membri possono effettuare dei trasferimenti tra imprese di quote A e di quote B, prendendo in considerazione l'interesse di ogni parte in questione, in particolare quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero; che, d'altra parte, il paragrafo 4 del predetto articolo dispone che dovranno essere adottate norme generali concernenti la modifica delle quote, in particolare in caso di fusione o di cessione di un'impresa; che l'inserimento di tale possibilità in un accordo interprofessionale potrebbe agevolare l'uso di tale autorizzazione da parte dello Stato membro interessato;

considerando che la fusione o la cessione di un'impresa, la cessione da parte di un'impresa di uno dei suoi stabilimenti o la cessazione di attività di un'impresa o di uno dei suoi stabilimenti incidono sulle quote A e sulle quote B; che quindi si devono stabilire le condizioni di modifica da parte degli Stati membri delle quote delle imprese in questione;

considerando che è indispensabile evitare che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o di canne interessati; che occorre autorizzare gli Stati membri ad assegnare quote a imprese diverse da quelle direttamente interessate, qualora una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una fusione, da una cessione o da una cessazione di attività dichiarati esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole ad una determinata impresa;

considerando che l'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 autorizza l'Italia e la Francia, per i suoi dipartimenti d'oltremare, a modificare le quote delle imprese, senza applicare il limite del 10 %, se i trasferimenti di quote sono effet-

tuati in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero; che, per rendere efficace la realizzazione di questi progetti di ristrutturazione, è opportuno ammettere che l'Italia e la Francia, per i suoi suddetti dipartimenti, possano considerare come imprese produttrici di zucchero, a talune condizioni, gruppi di più imprese;

considerando che è necessario prevedere per alcune operazioni concernenti le imprese produttrici di isoglucosio norme analoghe a quelle previste per lo zucchero;

considerando che le misure prese dagli Stati membri che incidono sulle quote devono essere comunicate alla Commissione per poter prendere effetto;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché il regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2829/71 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure che ritengono necessarie per tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole e dei produttori di canne in caso di assegnazione delle quote a un'impresa produttrice di zucchero che ha più stabilimenti.

Articolo 2

1. In caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote A e B sono modificate come segue, salvo restando il paragrafo 2:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota A e una quota B

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 65.

rispettivamente pari alla somma delle quote A e alla somma delle quote B assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

- b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna per la produzione di zucchero all'impresa cessionaria la quota A e la quota B dell'impresa ceduta; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione dei quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;
- c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota A e la quota B dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota A e la quota B dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento in questione, in proporzione dei quantitativi di produzione assorbiti.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiarano esplicitamente di voler consegnare le loro barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa alle operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1,

- a) di un'impresa produttrice di zucchero,
- b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero,

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Esso può egualmente, nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiarino esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo Stato membro in causa può chiedere ai produttori di barbabietole ed ai fabbricanti di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali delle clausole particolari in vista dell'eventuale applicazione, da parte di tale Stato membro, dei paragrafi 2 e 3.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta

delle quote all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto prende fine durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui all'articolo 5, lettera d), l'adeguamento delle norme effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto prende fine per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di garantire l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero interessati e quando tale situazione viene constatata dalle autorità competenti dello Stato membro in causa, quest'ultimo può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle quote in causa ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Se ad un'impresa produttrice di zucchero vengono date dallo Stato membro garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico, lo Stato membro, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più altre imprese per la produzione di zucchero.

Articolo 3

In caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di isoglucosio, di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio e di cessazione di attività di un'impresa o di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote in causa per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese che detengono o no una quota di produzione.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 8, le misure ai sensi degli articoli 2 e 3 possono essere applicate soltanto se:

- a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate,
- e
- b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero,
- e
- c) riguardano imprese stabilite in una stessa regione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) fusione di imprese: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;
- b) cessione di un'impresa: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene delle quote a beneficio di una o più imprese;
- c) cessione di uno stabilimento: il trasferimento di proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto in questione a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;
- d) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nella stessa regione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

Articolo 6

Le misure di cui agli articoli 2 e 3 producono i loro effetti se la cessazione dell'attività dell'impresa o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:

- a) tra il 1° luglio e il 31 gennaio dell'anno successivo, per la campagna di commercializzazione in corso;
- b) tra il 1° febbraio e il 30 giugno di uno stesso anno, per la campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 7

Se uno Stato membro applica l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esso assegna le quote modificate anteriormente al 1° marzo, affinché

siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 8

1. Per le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1985/1986:

- a) le misure prese da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, possono prendere effetto soltanto dopo essere state comunicate alla Commissione entro i termini richiesti e purché lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie al corrispondente trasferimento degli obblighi relativi alla scorta minima;
- b) gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dall'assegnazione di cui all'articolo 7, le quote A e B modificate.

2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo le date limite di cui all'articolo 6, le quote A e B modificate.

Articolo 9

Per i trasferimenti di quote in Italia e nei dipartimenti francesi d'oltremare nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si può considerare come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale e responsabili in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole o dei produttori di canne.

Articolo 10

I regolamenti (CEE) n. 3331/74 e (CEE) n. 748/68 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS